

Gruppo Pame Zollino - Emendamento n. 1

Proposta di emendamento

Il testo di cui al comma 4 dell'art. 22 "Riduzioni per le utenze domestiche" del Capitolo 4 "Regolamento componente TARI", di seguito riportato:

4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30% sulla quota variabile della tariffa del tributo. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto o il possesso dell'apposito contenitore. La riduzione avrà effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione della documentazione stessa, e sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Il Comune si riserva di effettuare controlli per verificare la veridicità di quanto attestato dal soggetto passivo.

è sostituito dal seguente:

4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 35% sulla quota variabile della tariffa del tributo. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto o il possesso dell'apposito contenitore. La riduzione avrà effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione della documentazione stessa, e sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Il Comune si riserva di effettuare controlli per verificare la veridicità di quanto attestato dal soggetto passivo.

Le modalità operative di accesso alle riduzioni previste dal presente comma sono disciplinate dal "Regolamento per il Compostaggio Domestico dei Rifiuti" approvato con Delibera C.C. n. 3 del 09/02/2015.

Ai fini del presente regolamento, per "utilizzo in sito" si intende l'utilizzo del compost autoprodotta in aree a verde aperte di pertinenza dell'abitazione oggetto del tributo, ovvero in altre aree a verde aperte nella disponibilità del soggetto passivo o del suo nucleo familiare, purché ubicate nel territorio comunale di Zollino, ad una distanza non superiore a km 1,5 dall'abitazione oggetto del tributo.

Motivazioni

Attraverso il presente emendamento si vuole incentivare ulteriormente la buona pratica del compostaggio domestico, in quanto l'unica in grado di abbattere i quantitativi di rifiuto conferiti al sistema di raccolta e di conseguenza i relativi costi di trasporto e trattamento della frazione organica recuperabile.

Con la proposta di modifica suggerita si vuole raggiungere tale finalità, da un lato, aumentando la percentuale di riduzione attualmente prevista, che passerebbe dal 30% al 35% della quota variabile TARI, dall'altro, ampliando la platea dei potenziali beneficiari di tale riduzione. Una delle problematiche principali rispetto alla diffusione della pratica del compostaggio domestico è data, infatti, dal limite imposto dal regolamento circa la

possibilità di utilizzo “in loco” del materiale autoprodotta, esclusivamente presso l’abitazione oggetto del tributo. Ampliando il concetto di utilizzo in loco, e ricomprendendo in questa definizione anche l’utilizzo presso aree a verde nella disponibilità del soggetto passivo comunque collocate a breve distanza dall’abitazione, si andrebbero ad intercettare numerose utenze che vedono attualmente preclusa questa possibilità (si pensi alle numerose famiglie del nostro territorio che dispongono di appezzamenti di terreno a breve distanza dal centro abitato, ma che magari non dispongono di un giardino presso la propria abitazione).

Da ultimo con la presente proposta si vuole dare esplicito rimando alle norme operative circa l’applicazione della riduzione, così come disciplinata dall’apposito regolamento approvato con Delibera C.C. n. 3 del 09/02/2015.

Il presente emendamento non comporta ulteriori costi a carico del bilancio comunale, in considerazione del fatto che ogni riduzione ai fini TARI trova, ai sensi del Regolamento in questione, automatica ed integrale copertura nella stessa tariffa. Al contrario gli effetti incentivanti della misura proposta, come detto, dovrebbero essere in grado di generare una riduzione dei costi a carico della collettività.